



Il giorno 14 luglio 2010 in Roma presso l'Hotel Parco dei Principi

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito denominata “ANCI”) - con sede in Roma, via dei Prefetti, 46 – che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Consiglio Nazionale On. Gianni Alemanno,

e

ANBI – Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari - con sede in Roma in via Santa Teresa, 23- che interviene nel presente atto nella persona del Presidente dott. Massimo Gargano

Premesso

- che l'Anci ritiene strategico rafforzare la concertazione tra i Comuni e i vari enti preposti alla salvaguardia del Territorio nell'opera di prevenzione e di difesa idro-geologica del suolo;
- che i Consorzi di bonifica e di irrigazione operanti sul territorio del nostro Paese offrono permanentemente un fondamentale contributo per la sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
- che la finalità suindicata è perseguita attraverso azioni di manutenzione e gestione di circa 200 mila chilometri di canali irrigui e di scolo, di oltre 700 impianti idrovori e oltre 1000 impianti di sollevamento oltretchè di migliaia di chilometri di briglie e oltre 100 impianti di produzione di energia idroelettrica;

- che l'anzidetta attività incide in modo determinante sulla regolazione idraulica, sulla difesa e conservazione del suolo, sulla razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, sull'eco-sistema e sul paesaggio e quindi sull'ambiente;
- che la gestione da parte di Consorzi del suddetto complesso sistema di impianti idrovori di pompaggio, di arginature, vasche e casse di compensazione costituisce presupposto fondamentale non solo per l'esercizio e lo sviluppo dell'agricoltura, ma anche per tutti gli insediamenti produttivi e per la comunità civile;
- che i Consorzi di bonifica e di irrigazione cui è affidata la gestione del sistema bonifica ed irrigazione dispongono di informazioni, dati, sistemi di comunicazione e gestione del territorio, strutture tecniche permanenti, nonché una organizzazione di lavoratori, mezzi e apparecchiature diffusamente e costantemente presenti su tutti i comprensori di bonifica;
- che, tenuto conto dei suindicati obiettivi dell'attività svolta dai Consorzi di bonifica e di irrigazione, si sono sviluppate sul territorio del nostro Paese numerose forme di collaborazione e concertazione tra singoli Consorzi di bonifica e irrigazione e singoli Comuni che hanno dato luogo alla realizzazione di azioni ed interventi particolarmente efficaci ed utili al territorio interessato;
- che conseguentemente si ravvisa l'opportunità di un rapporto tra Consorzi di bonifica e irrigazione e Comuni non più affidato alla spontaneità ed all'episodicità, bensì ad una regola di comportamento costante in una visione organica e coordinata dei problemi territoriali di comune interesse, richiedenti interventi e azioni di reciproca competenza;
- che conseguentemente l'ANCI e l'ANBI hanno ritenuto di promuovere, attraverso un protocollo di intesa, una azione comune, volta ad incentivare una costante collaborazione operativa tra Consorzi di bonifica e irrigazione e Comuni per lo svolgimento di tutte quelle funzioni per le quali appare utile una costante azione sinergica tra enti locali e Consorzi di bonifica e irrigazione;

convengono quanto segue:

Art. 1

Obiettivi

1. l'ANCI e l'ANBI si impegnano a promuovere una costante azione sinergica sul territorio tra i Comuni ed i Consorzi di bonifica ed irrigazione, monitorandone l'attuazione, finalizzata alla realizzazione di azioni ed interventi di comune interesse quali la costituzione di un gruppo di

lavoro cui affidare il compito di elaborare linee guida di supporto all'attuazione del presente accordo e la definizione di appropriati programmi di formazione rivolti al personale comunale.

2. Le parti ritengono che i seguenti obiettivi possono essere realizzati attraverso:
- ✓ l'eventuale individuazione di metodologie d'intervento, standardizzate e non, per aumentare la qualità dell'azione e ottimizzare così gli interventi;
 - ✓ l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio durante lo svolgimento delle attività, anche ai fini della loro implementazione e generalizzazione presso altre realtà locali.
3. ANCI e ANBI a tal fine coopereranno e collaboreranno in via sistematica attraverso la stipulazione di intese e di accordi nei seguenti settori:
- ✓ pianificazione, con riferimento specifico all'incidenza dei piani territoriali sul sistema idraulico scolante onde attenuare i danni agli insediamenti civili e alle imprese produttive e alle comunità locali, conseguenti ad una pianificazione che prescindere dalle esigenze idrauliche;
 - ✓ servizi attinenti ai rifiuti, al catasto ed al sistema fognario con specifico riguardo ai rapporti e all'incidenza degli impianti di fognatura e depurazione dei Comuni sui canali di bonifica e di irrigazione;
 - ✓ regolazione delle acque, difesa e conservazione del suolo, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idraulico, manutenzione delle zone a verde, azioni di tutela e ripristino ambientale, valorizzazione di beni culturali ed in ogni altro settore che presenti comune interesse.

Art. 2

Gruppo di lavoro

- 1) Per il raggiungimento del presente Protocollo, in attuazione delle attività di cui al precedente articolo 1, le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro composto da personale altamente qualificato.
- ✓ Il Gruppo di lavoro sarà costituito da quattro esperti di cui due nominati dall'ANCI e due nominati dall'ANBI.
 - ✓ Le Parti metteranno a disposizione le proprie strutture centrali e periferiche, al fine di minimizzare i costi aggiuntivi e le spese generali. Le spese eventualmente necessarie per il funzionamento del Gruppo di lavoro, comprese quelle di trasferta dei componenti, saranno sostenute da ciascuna delle due parti per quanto di rispettiva competenza.

- ✓ Nella prima riunione verrà definito un piano di attività, contenente un calendario di massima degli incontri previsti.

Art. 3

Formazione

Ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei programmi di formazione, le Parti si impegnano a prevedere, per tutta la durata del presente Protocollo, l'effettuazione di specifici corsi di formazione, anche attraverso la partecipazione delle società collegate. In particolare le iniziative di formazione saranno oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro di cui all'art.2 del presente Protocollo.

La programmazione e lo svolgimento di tali corsi di formazione dovrà essere oggetto di specifici accordi integrativi del presente protocollo, da assumersi in forma scritta e nei quali verranno definiti nel dettaglio gli impegni e gli oneri a carico di ciascuna delle parti.

Art. 4

Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' facoltà delle Parti disdire il presente Protocollo con preavviso, a mezzo raccomandata A/R, che dovrà essere trasmesso almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5

Atti integrativi

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione in attuazione del presente Protocollo.

Art. 6

Principio di collaborazione e modifiche

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.



Art. 7**Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere il più rigoroso riserbo nei confronti dei terzi sulle informazioni, le notizie e i documenti di cui venissero a conoscenza durante e comunque in connessione con l'esecuzione del seguente accordo.

La pubblicazione di dati e risultati connessi alle attività oggetto del presente Protocollo dovrà essere di volta in volta concordata tra le Parti.

Roma, 14 luglio 2010

f.to ANCI
[Signature]

f.to ANBI
[Signature]